

VERBALE DI ACCORDO
per la conciliazione dei tempi di vita professionale e personale

il giorno 27 luglio 2018 presso la Sede Amministrativa di RiminiBanca Credito Cooperativo di Rimini e Valmarecchia S.C. sita in Rimini via Marecchiese n. 227 si sono incontrati:

- RiminiBanca Credito Cooperativo di Rimini e Valmarecchia S.C., nella persona del sig. Gianluca Dott. Conti;
- R.S.A. First/Cisl della RiminiBanca Credito Cooperativo S.C., nella persona della sig.ra Linda Braschi;
- R.S.A. FABI della RiminiBanca Credito Cooperativo S.C., nella persona della sig.ra Angela Ciavatti;
- R.S.A. FISAC CGIL della RiminiBanca Credito Cooperativo S.C., nella persona del sig. Lorenzo Nicolini;

Premesso che

- In data 13 giugno 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 la Legge 22 maggio 2017, n. 81 inerente a "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".
- In data 12 settembre 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanza che dà attuazione all'articolo 25 del D.Lgs. 80/2015, con cui è stato previsto, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, un apposito stanziamento per favorire la stipula di contratti di secondo livello con cui introdurre o migliorare la conciliazione tra vita professionale e privata.
- Le Parti hanno valutato positivamente le sopravvenute previsioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (art. 32 del D.Lgs n. 151/2001, così come novellato dal D.Lgs. n. 80/2015) ed hanno confermato la volontà di valorizzare ulteriormente iniziative di solidarietà sociale e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
- E' volontà delle Parti favorire la conciliazione dei tempi di vita professionale e vita personale, in coerenza con i valori del Credito Cooperativo e nell'emancipazione della persona;
- E' intenzione delle Parti attuare quanto stabilito dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, all'art. 24 in materia di Ferie Solidali e nello specifico: *"fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per particolari condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro"*.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

PARTE PRIMA - SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'

Congedi parentali ad ore

1. Le parti concordano di applicare quanto previsto dall'art. 32 comma 1-ter del D.Lgs. 151/2001, così come modificato dal D.Lgs. 80/2015, in tema di riconoscimento dei permessi per congedi parentali ad ore in favore dei genitori con bambini nei primi 12 (dodici) anni di vita.
2. La paga oraria è quella prevista dal CCNL Federcasse. Per le Aree Professionali e convenzionalmente per i Quadri Direttivi la giornata lavorativa è quella prevista da CCNL, salvo riduzioni di orario previste dalla legge o dal contratto.

3. Oltre alle previsioni di legge relative alla fruizione congedo parentale per l'intera giornata e per la metà della stessa, al lavoratore/lavoratrice viene riconosciuta la possibilità di fruizione ad ore del congedo. Il permesso minimo non potrà essere inferiore a 60 minuti e multipli di 15 minuti.

La somma dei congedi orari nell'arco di ciascun mese solare deve sempre corrispondere a giornate intere.

Qualora il lavoratore/lavoratrice decidesse di fare coincidere la fruizione dei permessi con l'inizio dell'orario di lavoro questi decorreranno sempre dal normale orario di lavoro, non sarà quindi possibile fruire in tali giornate della flessibilità oraria.

4. Il lavoratore/lavoratrice che intende fruire dei permessi in argomento in frazioni orarie trasmetterà la richiesta sulla base del presente verbale:

- all'INPS;
- al datore di lavoro, con un preavviso non inferiore a 2 (due) giorni, unitamente al modulo allegato.

PARTE SECONDA – FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA

Ferie Solidali

5. La RiminiBanca Credito Cooperativo S.C. attraverso l'adozione dell'istituto delle "ferie solidali" interviene a supporto dei lavoratori che si trovino nella seguente situazione:

- assistenza a figli di età inferiore ai 18 anni che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

6. I dipendenti della RiminiBanca Credito Cooperativo S.C. possono volontariamente cedere le giornate di ferie maturate, con unità minima pari ad una giornata e multipli, fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque la misura di quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire, come previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. La suddetta cessione potrà avvenire esclusivamente fra dipendenti che osservano il medesimo orario giornaliero e settimanale.

7. La RiminiBanca Credito Cooperativo S.C. per ogni donazione volontaria di ferie contribuirà ad incrementare, nella misura del 50% (cinquanta), tale entità con permessi retribuiti che andranno ad alimentare il contatore Riduzione Orario Lavorativo Anno Precedente.

8. Ai fini dell'attuazione dell'istituto, il dipendente che si trovi nelle condizioni di necessità di cui all'art. 5 può avanzare richiesta scritta all'ufficio Risorse Umane della Banca di utilizzo di "ferie solidali"; si potranno ricevere un massimo di quindici giorni, subordinatamente alla presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità di cui al precedente art. 5, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.

9. La fruizione delle "ferie solidali" resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dal CCNL vigente.

10. Per il rispetto dell'anonimato, le ferie ricevute non saranno contraddistinte da un codice che ne permetta l'identificazione come istituto solidale ma andranno ad incrementare il contatore Ferie Residue Anno Precedente ed una volta acquisite resteranno definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente. RiminiBanca Credito Cooperativo S.C. garantisce che le operazioni di raccolta e assegnazione delle giornate di "ferie solidali" saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016.

Le Parti convengono che il presente accordo, riguardante tutto il personale delle Aree Professionali e Quadri Direttivi della RiminiBanca Credito Cooperativo S.C. è sperimentale ed ha decorrenza dal 01/08/2018 al 30/04/2019.


RiminiBanca Credito Cooperativo S.C.




Fabi



Fisac/Cisl



Fisac/Cgil



Dipendente

Mese	Richiesta congedo parentale ad ore	
	Dalle ore	Alle ore
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

[Handwritten signatures]

Firma

